



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(seduta del 18/04/2024)

N. 12

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE composto dai signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CHIAVASSA Giuseppe	Presidente	X	
MATTALIA Guido	Consigliere	X	
GALFRE' Cristina	Consigliere	X	
MIGLIORE Maura	Consigliere	X	
GIACCA Enrico	Consigliere	X	
BIANCO Gianluca	Consigliere	X	
DELLAROSSA Marco	Consigliere		X*
PANERO Antonio	Vice Sindaco	X	
POMERO Silvana	Consigliere	X	
CUBEDDU Alessandro	Consigliere		X*
OLIVERO Marcella	Consigliere		X*
OLIVERO Franco	Consigliere	X	
PANERO Alberto	Consigliere	X	
	Totale Presenti:	10	
	Totale Assenti:		3

* Assente Giustificato

A seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in via Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza della seduta CHIAVASSA Giuseppe - Sindaco con l'assistenza di ROSSI Dott.ssa Fulvia – SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 12 DEL 18/04/2024

AD OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*
 - **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
 - **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;*
 - **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28*
-

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre,

- l’art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Constatato che il Gestore, Consorzio Ecologico Cuneese, ha fornito al Comune il Piano Finanziario, redatto secondo le disposizioni delle deliberazioni 443/2019/rif ARERA e 363/2021/R/rif ;

Ritenuto opportuno decurtare i costi variabili della quota di costo dei rifiuti prodotti dalle scuole soggetta a rimborso del Miur;

Ritenuto inoltre di applicare ai sensi della Determina n. 2/DRIF/2021 comma 1.4 ulteriori detrazioni previste dall’ente territorialmente competente per la somma di euro 40.000 a valere sull’anno 2024 e 2025;

Richiamata la deliberazione Arera n. 386/2023 che ha introdotto le componenti perequative volte a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua, nonché a finanziare le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il PEF (Piano Economico finanziario) TARI 2024/2025 approvato con deliberazione CC n. 11 in data 18/04/2024 per il periodo 2024/2025 cui si fa espresso rimando nel testo (ivi comprese ripartizioni delle quote e coefficienti) e negli allegati come approvati in quella sede dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2024 di € 871.865, così ripartiti:

COSTI FISSI € 328.934,91

COSTI VARIABILI € 542.930,09

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2024, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 17/03/2023;

Visto inoltre l'articolo 18 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda c/o l'ufficio assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) locali e aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative in vigore;
- c) locali e aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato, dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.
- d) Utenze non domestiche appartenenti alla categoria 109 che svolgono l'attività di struttura residenziale per anziani;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2024**, le seguenti agevolazioni:

- a) Locali ed aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative vigenti, riduzioni della tariffa del 70%;

- b) Locali ed aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, da partiti politici e sindacati, associazioni legalmente costituite e iniziative patrocinate dal Comune, riduzione della tariffa del 25%;
- c) Utenze domestiche con particolari ragioni di carattere sociale con riferimento al sistema ISEE, secondo lo schema concordato con l'assessore ai servizi sociali;
- d) Utenze domestiche per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a € 2.500,00 riduzione del 100%;
- e) Utenze domestiche con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a 5.000,00 per nuclei familiari i cui componenti abbiano ciascuno un'età superiore ai 65 anni compiuti riduzione del 60%; il cui costo ipotizzato in €. 3.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3600/1661/99 del bilancio di previsione finanziario 2024;

Ritenuto opportuno fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze per le bollette:

- Prima o unica rata entro il 31/05/2024;
- Seconda rata entro il 02/12/2024.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento D.G.P. 791/1993;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 08/06/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – LERDA Dott.ssa Elisa: FAVOREVOLE;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Responsabile del Servizio – LERDA Dott.ssa Elisa: FAVOREVOLE;

Presenti: n. 10
Votanti: n. 08
Favorevoli: n. 08
Contrari: n. /
Astenuiti: n. 02 (consiglieri di minoranza: Olivero F. e Panero A.)

DELIBERA

1. Di approvare **per l'anno 2024**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 9 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- a) Locali ed aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative vigenti, riduzioni della tariffa del 70%;
- b) Locali ed aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, da partiti politici e sindacati, associazioni legalmente costituite e iniziative patrocinati dal Comune, riduzione della tariffa del 25%;
- c) Utenze domestiche con particolari ragioni di carattere sociale con riferimento al sistema ISEE, secondo lo schema concordato con l'assessore ai servizi sociali;

- d) Utenze domestiche per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a € 2.500,00 riduzione del 100%;
- e) Utenze domestiche con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a 5.000,00 per nuclei familiari i cui componenti abbiano ciascuno un'età superiore ai 65 anni compiuti riduzione del 60%; il cui costo ipotizzato in €. 3.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3600/1661/99 del bilancio di previsione finanziario 2024;

3. Di fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze per le bollette:

- Prima o unica rata entro il 31/05/2024;
- Seconda rata entro il 02/12/2024.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano di cui esito è il seguente:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 08
Favorevoli: n. 08
Contrari: n. /
Astenuiti: n. 02 (consiglieri di minoranza: Olivero F. e Panero A.)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Verbale fatto e sottoscritto in esecuzione all'Art. n.23 del Nuovo Statuto Comunale /2003

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIAVASSA Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROSSI Dott.ssa Fulvia